



**Accordo Quadro**

**Confesercenti nazionale**

**Banca Nazionale del Lavoro**

Data di sottoscrizione: 1 luglio 1998

Validità : annuale

Anno 2007: in vigore

tra

La Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi

e

La Banca Nazionale del Lavoro S.p.A- BNL

**premessso che**

**BNL** è interessata a stabilire valide relazioni con il settore del commercio e del terziario, tramite la collaborazione della Confesercenti, caratterizzate dall'offerta di una vasta gamma di prodotti di finanziamento e di investimento in particolare;

**Confesercenti** è disponibile ad avvalersi di tale offerta, nell'ottica di utilizzare i servizi di BNL per:

- aumentare i volumi di finanziamenti erogabili a favore delle imprese aderenti anche per controbattere la diffusione delle pratiche usuraie;
- valorizzare al meglio la funzionalità dei Confidi di categoria;
- attuare iniziative comuni nel settore della monetica, dei fondi di previdenza integrativi, nel sistema degli incassi e pagamenti telematici e in comparti nei quali sia ritenuta utile e opportuna una collaborazione istituzionale;

**tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:**

### Art. 1

BNL e Confesercenti si impegnano a redigere di comune intesa uno schema di convenzione integrativa, a livello periferico, nel quale saranno identificati i soggetti firmatari dell'accordo, i contenuti, i tassi e le condizioni, le modalità operative e le procedure di attuazione.

Tali convenzioni fanno parte integrante dell'Accordo generale.

### Art. 2

#### **Linee di credito**

1. La Banca potrà concedere alle imprese aderenti alla Confesercenti le linee di credito richieste, rientranti nelle seguenti fattispecie:
  - a) interventi a breve/medio termine, in tutte le forme tecniche consentite;
  - b) finanziamenti appositamente predisposti e denominati "Ponte" di durata compresa tra i 18 e i 36 mesi per occasionali necessità finanziarie dell'azienda;
  - c) finanziamenti appositamente predisposti e denominati "Pilastro" finalizzati al consolidamento dell'esposizione a breve termine per il ripristino della liquidità aziendale, a rimborso rateale costante o in altre forme concordate in sede integrativa. I finanziamenti saranno garantiti dal Confidi;
  - d) finanziamenti appositamente predisposti e denominati "Prospettiva" destinati agli investimenti;

1. impianto, acquisto, ampliamento o ammodernamento e ristrutturazione dei locali in cui l'impresa esercita la propria attività;
2. acquisto o utilizzazione di impianti, macchinari, attrezzature, arredi, automezzi anche usati;
3. costituzione e rinnovo di scorte.

I finanziamenti di cui alle lettere c) e d), oltre che nelle forme di mutui ipotecari e/o chirografari, potranno avvenire anche tramite leasing o sotto altre forme tecniche concordate in sede integrativa. La durata massima dei finanziamenti aventi destinazione specifica è fissata di norma in 10 anni per immobili, 5 anni per macchinari, 3 anni per scorte;

- e) finanziamenti a medio-lungo termine a valere su fondi della Banca Europea per gli investimenti;
  - f) finanziamenti a valere sulla L. 1329/65 (cosiddetta Legge Sabatini) e su tutte le Leggi nazionali e regionali interessanti il commercio, il turismo e i servizi;
  - f1) finanziamenti di consolidamento passività a breve mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 2 della legge 341/95;
  - g) interventi finanziari volti al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  - h) finanziamenti per lo sviluppo o l'incremento dell'attività di marketing, anche attraverso l'elaborazione di progetti inerenti gruppi di imprese associate;
  - i) finanziamenti a sostegno dell'avvio e/o dello sviluppo dell'attività sui mercati esteri.
2. I finanziamenti di cui alle lettere d), e), g), h) e i) saranno erogati a fronte della presentazione di apposita documentazione attestante la spesa sostenuta o da sostenere, in forma di prestiti o mutui a rimborso rateale.
  3. I finanziamenti di cui alla lettera c), destinati alla trasformazione di debiti a breve termine, saranno invece erogati a fronte della presentazione di apposite attestazioni delle banche creditrici circa l'ammontare delle passività a breve termine in essere al momento dell'erogazione, ovvero, in caso di debiti a breve termine verso soggetti diversi dalle banche, di idonea documentazione attestante la sussistenza di tali passività.
  4. La Banca istituisce uno speciale plafond rotativi di L. 100 miliardi da utilizzare – fermo restando le usuali preventive valutazioni del merito del credito – in particolare per i finanziamenti "Ponte" e "Prospettiva".

### **Art. 3** **Tassi d'interesse**

1. La Banca si impegna ad applicare a tutte le linee di credito di cui al precedente articolo i tassi d'interesse la cui determinazione è demandata in sede di contrattazione integrativa a livello provinciale o regionale tra la Banca e le singole articolazioni territoriali della Confesercenti.

Viene comunque convenuto che detti tassi d'interesse – sia “fisso” che “variabile per interventi oltre i 18 mesi – non possono superare i seguenti valori massimi, per fascia d'intervento:

- **fino a 18 mesi:**  
Ribor (media mensile 1 mese) + spread, 5,60
- **da 18 mesi a 60 mesi**  
lire: P.R.ABI+spread 1 punto  
v.e. : ITABOR+spread 1,50
- **oltre 60 mesi fino 120 mesi**  
lire: P.R.ABI+spread 1,25  
v.e. : ITABOR+spread 1,50

2. La Banca si impegna inoltre ad applicare alle linee di credito di cui al precedente art. 1 condizioni accessorie.
3. Per i finanziamenti a valere su prestiti globali accordati dalla BEI alla Banca: costo della provvista sostenuta dalla Banca per le diverse tipologie di interventi, maggiorato di uno spread non superiore a 1 punto.
4. Per quanto concerne le operazioni di leasing e factoring o prodotti e servizi offerti dalle società di prodotto della Banca, le condizioni applicate saranno quelle definite da accordi nazionali, nel rispetto delle finalità del presente accordo.

#### Art. 4 **Garanzie**

Le linee di credito di cui al precedente art. 2 potranno essere assistite dalle garanzie mutualistiche rilasciate da Confidi a valere su apposti fondi di garanzia.

#### Art. 5 **Fondi comunitari e agevolazioni regionali**

1. La Banca metterà a disposizione della Confesercenti, ovvero direttamente delle imprese alla stessa aderenti, un flusso di informazioni sugli interventi comunitari e le agevolazioni previste da leggi regionali destinati alle imprese associate.
2. La Banca si impegna inoltre a fornire alle imprese associate alla Confesercenti la migliore assistenza e consulenza tecnica nello svolgimento degli adempimenti prescritti dalle vigenti leggi nazionali e regionali e dalla normativa comunitaria per l'accesso alle agevolazioni dalle stesse previste.

#### Art. 6 **Investimenti finanziari**

La Banca mette a disposizione della Confesercenti e dei suoi associati, alle migliori condizioni di mercato, sia gli strumenti di investimento finanziario diretto, quali obbligazioni del Gruppo, Certificati di Capitalizzazione, etc., sia le varie forme di risparmio gestito, quali i Fondi Comuni di Investimento, Gestione Fiduciaria di Portafoglio Mobiliare, ecc.

## Art. 7 **Monetica**

La Banca è disponibile ad esaminare con la Confesercenti, lo sviluppo dell'emissione di carte di credito "**co-branding**", carte "**fidelity**" sia di semplice identificazione (per conteggio sconti/premi, etc.), sia di tipo aziendale, associate a plafond di spesa e altri programmi di incentivazione, nonché di prestare ogni assistenza tecnica nella fase di studio, impostazione, realizzazione, e gestione di programmi di sviluppo.

## Art. 8 **Commercio elettronico**

La Banca è disponibile a collaborare con la Confesercenti nell'ambito dei mercati telematici su reti aperte all'esame e alla realizzazione di due progetti specifici:

1. il primo denominato "**business to retail**", che consiste nella creazione e intensificazione di punti di vendita virtuali, ai quali si può accedere da tutto il mondo per acquisti al dettaglio a mezzo di carte di credito certificate;
2. il secondo, denominato "**business to business**", consiste nella creazione di mercati virtuali per l'erogazione di beni e servizi nell'ambito di gruppi chiusi di utenti, ovvero di specifici settori merceologici.

## Art. 9 **Borsellino elettronico**

La Banca è disponibile ad esaminare, d'intesa con la Confesercenti, prestando la necessaria collaborazione, la possibilità di articolare un borsellino elettronico mirato sulle esigenze della Confesercenti e avente l'obiettivo di realizzare un centro di pagamento di piccolo importo, favorendo così il ricorso al venditore.

## Art. 10 **Remote Banking e sistema "Ediway"**

La Banca è disposta a mettere a disposizione della Confesercenti, a livello di dettagliante, grande distribuzione e produttore, sistemi elettronici di scambio informativo (E.D.T.) e dispositivo (BNL-Ediway), sulla rete interbancaria di listini, ordini e fatture.

Il servizio è strettamente integrato al prodotto telematico di "remote banking" "**BNL Ediway**", finalizzato alla gestione operativa dei rapporti e delle transazioni.

## Art. 11 **Banca telefonica**

La Banca è disposta a favorire l'accesso degli associati Confesercenti all'operatività di **Telebanca** BNL, che prevede l'accesso al numero verde 167-700700, che consente – previa sottoscrizione di apposito contratto – di ottenere servizi informativi attraverso l'utilizzo di un normale apparecchio telefonico.

## **Art. 12** **Leasing**

La Banca, tramite la propria Società **Locafit S.p.A.**, è disposta ad offrire un pacchetto di prodotti e servizi specificamente funzionali alle attività commerciali ed indicato nell'**allegato**.

Le condizioni e i tassi potranno formare oggetto di Accordi specifici, che faranno parte integrante del presente Accordo Quadro.

## **Art. 13** **Factoring**

La Banca, tramite la propria **Società Italiana S.p.A.**, è disposta ad offrire un pacchetto di prodotti e servizi specificatamente funzionali alle attività commerciali ed indicati sotto l'allegato "B".

Le condizioni e i tassi potranno formare oggetto di Accordi specifici, che faranno parte integrante del presente Accordo Quadro.

## **Art. 14** **Previdenza complementare**

La Banca – in ordine alle problematiche inerenti la previdenza complementare – mette a disposizione di Confesercenti e delle sue associate il proprio supporto operativo, così articolato:

1. prestazione dei servizi di consulenza ai sensi della nuova normativa;
2. assistenza nella costituzione di fondi pensione e messa a disposizione per gli stessi dei servizi di: gestione contabile ed amministrativa, banca depositaria, gestione finanziaria, erogazione delle prestazioni previdenziali e delle eventuali coperture assicurative accessorie.

Le condizioni di tali servizi saranno le migliori applicabili in relazione all'andamento del mercato ed alle tipologie/dimensioni degli interventi.

## **Art. 15** **Rapporti BNL – Confidi**

1. Le linee di credito di cui al precedente art. 2 potranno essere assistite dalle garanzie mutualistiche rilasciate dai Confidi a valere su appositi fondi di garanzia.
2. Il fondo di garanzia sarà rappresentato da:
  - a) "fondi di garanzia" costituiti mediante depositi di denaro, alimentati da versamenti iniziali o successivi, anche di terzi, depositi di titoli e altri valori mobiliari convenuti dalle parti,
  - b) fidejussioni rilasciate dalle imprese associate ai Confidi e vincolate a favore della Banca.

3. Il fondo di garanzia come sopra costituito sarà destinato a garanzia del buon fine delle operazioni fino al 50% delle eventuali insolvenze.
4. Le linee di credito potranno essere assistite dalla garanzia mutualistica rilasciata, oltre che da un Confidi di 1° grado, anche da una garanzia presta da un organismo regionale di 2° grado e da Finanziarie regionali. In tali casi è demandato alla contrattazione integrativa la disciplina di tali eventuali compartecipazione alla copertura dei rischi.
5. Le linee di credito potranno altresì essere assistite da altre garanzie reali o personali o di terzi ritenute necessarie dal Confidi o dalla Banca, secondo criteri concordati.
6. La Banca e la Confesercenti convengono inoltre che le modalità di recupero del credito, del riparto delle perdite e di escussione delle garanzie saranno definite in sede di contrattazione integrativa.

## **Art. 16** **Moltiplicatore**

Il moltiplicatore tra il Fondo di Garanzia e l'ammontare globale dei finanziamenti in essere non potrà essere inferiore a 20 e sarà definito in sede di contrattazione integrativa a livello regionale e/o provinciale.

Opzioni a livello regionale e/o provinciale sono le seguenti:

### ***I. Delibera preventiva del Confidi***

Il Confidi raccoglie la domanda, effettua l'istruttoria della pratica secondo le modalità definite con la Banca e delibera la concessione della garanzia.

La pratica ammessa alla garanzia del Confidi con i dati essenziali dell'istruttoria, ivi comprese le garanzie offerte, viene trasmessa alla Banca che, in un breve lasso di tempo, delibera l'affidamento con le relative garanzie e perfeziona l'erogazione del finanziamento secondo le modalità previste dall'Accordo.

### ***II. Istruttoria preventiva Confidi***

Il Confidi raccoglie la domanda, effettua l'istruttoria della pratica secondo le modalità definite con la Banca inviandone l'esito via fax al titolare della Filiale della Banca.

Il titolare della Filiale, mantenendo un contatto con i referti del Confidi, esamina la domanda e comunica l'orientamento della Banca.

I Confidi con l'istruttoria effettuata interamente e acquisito l'orientamento favorevole della Banca, delibera la concessione della garanzia dandone comunicazione via fax al Direttore della Filiale per la delibera ed il perfezionamento del finanziamento.

In relazione a tale tipo di operatività saranno stabiliti in sede locale i limiti di tempo, entro cui la Banca e il Confidi debbono deliberare ognuno per gli aspetti di competenza.

In ogni caso i tempi di delibera dovranno essere in linea con l'attuale prassi operativa del Confidi.

### **III. *Comitato Tecnico***

Il Comitato raccoglie la domanda che sarà subito inoltrata alla Banca corredata di ogni elemento valutativo.

Effettuata l'istruttoria la domanda di affidamento sarà sottoposta al parere di un Comitato Tecnico del Confidi di cui potrà partecipare un delegato della Banca, per l'eventuale concessione della garanzia.

La Banca delibera, in un breve lasso di tempo, la concessione del finanziamento e comunica al Confidi le delibere assunte con le modalità e condizioni cui le stesse sono subordinate; provvederà, inoltre, al perfezionamento dell'operazione creditizia mediante l'erogazione del finanziamento e l'acquisizione delle garanzie.

## **Art. 17** **Modalità operative**

Le articolazioni territoriali della Confesercenti sono autorizzate a raccogliere ed inoltrare le domande di finanziamento dirette dalle imprese ad esse associate alla Banca, secondo gli schemi in uso presso la Banca stessa.

## **Art. 18** **Accordi specifici**

Per regolamentare settori di operatività, specie con riguardo alle iniziative di cui agli artt. 7,8 e 9, oltre che per ciò che concerne le attività di leasing e factoring di cui agli artt. 12 e 13, le parti convengono sulla possibilità di stipulare Accordi specifici, nell'ambito dei criteri generali fissati nei punti di riferimento dell'Accordo Quadro.

## **Art. 19** **Consulenza e Qualità Confidi**

La Banca, consapevole dell'importanza che Confidi ha, ai fini della strutturazione di un sistema endogeno di garanzia del settore, è pronta a fornire la massima collaborazione per il potenziamento tecnico delle attività, per il miglioramento dei livelli professionali degli addetti, tramite appositi interventi di formazione e aggiornamento, nonché ad individuare di concerto meccanismi di verifica della qualità dei Confidi.

## **Art. 20** **Osservatorio**

La Banca e la Confesercenti concordano sulla opportunità di istituire un Osservatorio formato da esperti di entrambe le parti, in numero da definire, avente il compito di



verificare l'andamento dell'Accordo Quadro, delle Convenzioni periferiche e degli Accordi specifici, monitorando l'interno processo attuativo.

Tale osservatorio potrà essere anche articolato mediante sezioni che si dedicano a specifici comparti dell'Accordo Quadro.

### **Art. 21** **Pubblicità dell'Accordo Quadro**

La Banca e la Confesercenti svilupperanno, d'intesa tra di loro le più opportune iniziative presso le rispettive strutture periferiche dirette a diffondere presso le imprese aderenti alla Confesercenti i contenuti del presente accordo e le caratteristiche dei finanziamenti concedibili dalla Banca nel quadro dello stesso.

### **Art. 22** **Modifiche dell'Accordo**

Le parti convengono che eventuali modifiche al presente accordo potranno essere effettuate sulla base di intese concordate attraverso la normale corrispondenza.

### **Art. 23** **Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo Quadro avrà la validità di un anno a decorrere dalla data della sua stipulazione e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, di anno in anno, salvo disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi.